

REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUS ED ATTIVITA' DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(approvato il 9/5/2012)

(Aggiornato con D.R. n. 104 del 22.01.2013)

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento in tema di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di lavoro;

-considerato che la cultura della sicurezza e della prevenzione è un elemento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza del personale, la vivibilità degli ambienti, la fruibilità dei servizi e il miglioramento della qualità del lavoro e del territorio;

-tenuto conto che l'Università degli Studi dell'Aquila è costituita da strutture eterogenee in cui si svolgono attività di ricerca, didattica e servizio;

-considerato il decentramento territoriale dell'Università degli Studi dell'Aquila a seguito del sisma 2009;

Le parti concordano di sottoscrivere l'accordo di seguito specificato denominato "Regolamento in materia di status ed attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza"

Art.1 Composizione

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza dell'Università degli Studi dell'Aquila (da qui in poi denominati "R.L.S.", come da artt. 47-50 del D.Lgs. 81/08), sono eletti in numero di 14 tra tutto il personale di ruolo dell'Università: tecnico-amministrativo, docente, ivi compresi i ricercatori. Tale composizione è integrata da 1 rappresentante degli studenti per ciascun Polo territoriale, designato dal Consiglio Studentesco.
2. Gli R.L.S. esercitano un mandato di durata triennale, sono rieleggibili restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi R.L.S.. E' fatta salva, in prima applicazione, la minor durata del mandato di cui all'art. 7, comma 1.
3. La tabella seguente elenca, per ciascun Polo territoriale dell'Ateneo, gli ambiti di competenza ed il numero degli RLS distinti per categoria di appartenenza:

	STRUTTURE INTERESSATE	Personale t/a	Doc. ricercatori	Studenti
<u>Reiss Romoli</u>	<u>Governance Amministrazione</u> 1)Dip. Ingegneria Industriale Informazione Economia	1	1	1
<u>POLO Coppito</u> (Coppito,)	<u>Dipartimenti:</u> 1)DISIM 2)MESVA 3)DISCAB 4)DSFC	2	1	1
<u>POLO OSPEDALE</u> (Delta 6, Blocco 11)	<u>Dipartimenti:</u> 1)MESVA 2) DISCAB	2	1	1
<u>POLO Roio</u> (uff. e lab. Agibili)	<u>Dipartimenti:</u> 1)DICEAA 2)DIIE	1	1	1
<u>POLO Pile</u> (ex Felix 1 e 2 ed ex Optimes)	<u>Dipartimenti:</u> 1)DICEAA 2)DIIE 3)MESVA 4)DISCAB	1	1	1
<u>POLO Viale Nizza</u> (exSan Salvatore)	<u>Dipartimento</u> Scienze Umane	1	1	1

Art.2

Modalità di elezione

1. Gli R.L.S. appartenenti al personale tecnico-amministrativo e docente, sono eletti con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. L'Amministrazione, d'intesa con la R.S.U. e le OO.SS., provvede a indire le elezioni, a designare i componenti della Commissione elettorale e a dare comunicazione, con congruo anticipo, delle modalità di effettuazione della consultazione elettorale.
3. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo e al personale docente, a tempo determinato e indeterminato. Ciascun elettore vota e può candidarsi soltanto nel Polo territoriale all'interno del quale presta totalmente o prevalentemente la propria opera.
4. Le candidature possono essere presentate sia dalle OO.SS che da singoli dipendenti con dichiarazione sottoscritta al presidente della Commissione elettorale entro il decimo giorno precedente le votazioni. Le candidature dei singoli dipendenti devono essere corredate della firma di almeno dieci sostenitori. Le candidature sono rese pubbliche tramite affissione di manifesti nell'albo ufficiale dell'Ateneo, e sul sito dell'Università.
5. Il diritto di voto si esercita su scheda separata a seconda che l'elettore appartenga al personale tecnico-amministrativo oppure docente. Nella scheda l'elettore può indicare nr. 1 preferenza. L'elezione degli RLS è sempre valida, indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto che partecipa alla votazione.
6. Risultano eletti, per ciascun polo territoriale e per ciascuna tipologia di personale, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di ruolo e, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.
7. Contestualmente alle elezioni degli R.L.S., e comunque entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, la composizione degli R.L.S. viene integrata con nr. 6 rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco, in numero di una unità per polo territoriale.
8. Gli R.L.S. vengono poi nominati con Decreto Rettorale. I loro nominativi sono formalmente comunicati al Consiglio di Amministrazione e, mediante apposita circolare, pubblicata anche sul sito d'Ateneo, a tutti i dipendenti, specificando per ciascuno di loro il Polo territoriale di appartenenza, il recapito, le condizioni di reperibilità. Di tale nomina viene altresì data notizia ai Responsabili delle strutture presso le quali gli R.L.S. prestano servizio specificando le attribuzioni loro spettanti ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del D.Lgs 81/08, nonchè all'Ufficio del Personale.

ART. 3

Situazioni di ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - a) il Responsabile dell'Area Prevenzione e Protezione ed il Personale Addetto al Servizio;
 - b) il Medico Competente;
 - c) il Responsabile del Servizio di Radioprotezione fisica e medica, qualora tale ruolo sia rivestito all'interno dell'Ateneo.
2. Sono incompatibili con la funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - a) i Preposti alla sicurezza;

- b) il Delegato alla sicurezza;
 - c) i Dirigenti di strutture amministrative, centri di servizio o di assistenza, aziende universitarie, nonché ogni altra struttura singola, o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dall'Università ed individuate negli atti generali di Ateneo, conformemente all'art.2 del Titolo I del D.Lgs. 81/2008.
 - d) I responsabili dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio, di cui all'art. 5 del D.M. N°363 del 5 agosto 1998, relativamente alle strutture presso le quali abitualmente prestano servizio;
 - e) i membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
 - f) Il Personale a tempo determinato.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettere a), b), d), il titolare della situazione di incompatibilità è tenuto, entro quindici giorni dall'elezione, ad esercitare il diritto di opzione. Il mancato esercizio di tale diritto comporta la decadenza dalla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

ART. 4 **Attribuzioni (art. 50 D.Lgs. 81/08)**

Le attribuzioni degli RLS sono quelle previste dall'art 50 del D.Lgs. 81/2008 che di seguito si riporta integralmente:

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza assicurano la massima disponibilità nei confronti dei colleghi in modo da instaurare un rapporto di fiducia che li proponga come i referenti naturali per qualsiasi problema in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro.
2. Promuovono l'individuazione, l'elaborazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i loro nominativi saranno inseriti sul sito di Ateneo con i relativi numeri di telefono.
3. collaborano con l'Area Prevenzione e Protezione, per il raggiungimento degli scopi previsti dal Decreto Legislativo 81/08, contribuendo a divulgare, anche tramite apposito sito web, quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e protezione, nonché l'igiene sul lavoro;
4. garantiscono la massima discrezione e riservatezza e, se richiesto, l'anonimato, nei confronti di chiunque ad essi si rivolga in ragione del loro mandato;
5. garantiscono il segreto, in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato.
6. Gli R.L.S., in particolare:
 - a) accedono ai luoghi di lavoro, pianificando e coordinando le visite e informando preventivamente il responsabile della struttura interessata; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile dell'Area Prevenzione e Protezione o con un addetto da questi incaricato;
 - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
 - c) sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e sull'attività di: prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei lavoratori, gestione rifiuti;
 - d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
 - e) ricevono le informazioni e la documentazione inerenti alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali; accedono, per l'espletamento della loro funzione, al documento di Valutazione dei Rischi in Ateneo di cui all'art.26 del

- D.Lgs 81/08) ricevono dal Rettore tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla loro funzione;
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) Gli R.L.S., come sancisce l'art. 37 del D.Lgs 81/08, hanno diritto di ricevere, dopo la loro nomina, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la loro rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Tale formazione (certificata con apposito test finale, per un ammontare di almeno 32 ore) verrà effettuata durante le ore lavorative e sarà completamente a carico del Datore di Lavoro.
 - h) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - l) partecipano alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi nonché a quelle indette dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali. Le riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 81/08 (documento valutazione rischi) sono convocate con almeno **dieci giorni** lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Della riunione viene redatto verbale. Gli R.L.S. confermano l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa; possono inoltre richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle unità lavorative;
 - m) formulano proposte in merito all'attività di prevenzione; formulano per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce.
 - n) avvertono il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività.
 - o) possono inoltrare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
 - p) intervengono alle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
 - q) frequentano i corsi e gli aggiornamenti e, ove necessario, i convegni ed i congressi relativi alla loro specifica formazione.

ART. 5 Garanzie

1. Gli R.L.S. non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
2. Per l'espletamento dei loro compiti dispongono di adeguate attrezzature informatiche e telematiche e, compatibilmente con le disponibilità effettive dell'Amministrazione, nonché del sito web al fine di garantire la diffusione delle informazioni ai lavoratori relative alla salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.
3. Essi hanno inoltre diritto:
 - a) *al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a convegni e congressi in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (in modo conforme alle previsioni del Regolamento d'Ateneo per le Missioni);*
 - b) *All'acquisto con relativo rimborso delle spese per i testi e periodici inerenti alla sicurezza;*
 - c) *ad usufruire del materiale di cancelleria e di consumo collegato all'uso delle attrezzature in dotazione, previa procedura di richiesta all'Economato.*

ART. 6
Tempo di lavoro retribuito

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo 81/08, gli R.L.S. utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a nr. 40 ore annue per ogni rappresentante. Tale permessi servono esclusivamente per i compiti strettamente legati alla attività di Rappresentante dei Lavoratori, documentabili tramite autodichiarazione poi vistata dal Responsabile dell'Area. *Da tale computo viene escluso il tempo necessario agli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), h), i) del precedente art. 5.*
2. *L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le richieste di un budget di ore di lavoro straordinario più elevato provenienti dai responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio presso cui lavorano gli R.L.S. al fine di assicurare la continuità di funzionamento delle strutture.*

ART. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 60 giorni dall'emanazione del presente regolamento, o da modifiche agli art. 1 e 3, l'Amministrazione provvede ad indire le elezioni di cui all'articolo 2. Gli R.L.S. eletti esercitano il mandato fino a successive elezioni da tenersi contestualmente alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.).
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 81/08, al "contratto collettivo quadro" 7 maggio 1996 in merito agli aspetti applicativi del predetto decreto legislativo riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", *al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Università 27 gennaio 2005, alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.*